

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2385

PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa del deputato BELLILLO

Norme per il riconoscimento della prostituzione

Presentata il 21 febbraio 2002

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge mira a legalizzare l’attività della prostituzione, non solo depenalizzando determinate fattispecie contenute nella legge 20 febbraio 1958, n. 75 (legge Merlin), ma anche introducendo, per la prima volta in Italia, il riconoscimento della prostituzione quale forma di attività legale, riferibile a chiunque intenda, in maniera consapevole e libera, offrire prestazioni sessuali in cambio di un compenso pecuniario.

Il pieno riconoscimento della prostituzione come servizio non può, però, essere pienamente realizzato se permangono quelle forme di sfruttamento di natura criminale che in questi anni hanno ruotato attorno al fenomeno della prostituzione, portando la tratta di donne a fini di sfruttamento sessuale al terzo posto del *business* della mafia accanto alla droga ed al traffico d’armi.

Obiettivo prioritario, dunque, della presente proposta di legge è quello di creare

le condizioni per aiutare ad uscire dalla prostituzione e dallo sfruttamento chiunque lo desideri, inasprendo le misure punitive già previste dalla legge 20 febbraio 1958, n. 75, ed adeguandole a quelle previste dal disegno di legge sulla tratta delle persone al momento in discussione presso il Senato della Repubblica (atto Senato n. 885). In questo senso, la presente proposta di legge mira ad una revisione della legge Merlin, per renderla conforme alle trasformazioni connesse al fenomeno della prostituzione, modificando i due articoli cardine della legge 20 febbraio 1958, n. 75, gli articoli 3 e 5, al fine di circoscrivere compiutamente le fattispecie « ordinarie » di sfruttamento della prostituzione, prevenendo un inasprimento delle pene, ed adeguando il piano legislativo anche ai casi in cui essa non avvenga attraverso vere e proprie forme di riduzione in schiavitù. Ulteriore scopo della presente proposta di legge è anche quello di depenalizzare ogni condotta direttamente connessa all’eserci-

zio della prostituzione sia per permettere quelle forme di cooperazione e di mutuo aiuto che possono sorgere tra soggetti che praticano la prostituzione, sia per facilitare il lavoro delle organizzazioni di volontariato e degli enti locali che in questi anni hanno realizzato numerosi progetti di assistenza sulla strada.

Favorire il fenomeno del pieno riconoscimento della prostituzione consapevole e legale comporta dunque, per prima cosa, la repressione di qualsiasi forma di sfruttamento, la tutela delle persone minorenni — per le quali l'Italia ha già approvato la legge sulla pedofilia, ed è in corso di approvazione quella sulla tratta delle persone, che ci pongono all'avanguardia nel contesto europeo — rafforzando la tutela nei confronti dei minori ed inasprendo le pene nei confronti degli sfruttatori.

In questo contesto si inserisce anche il tentativo di favorire l'uscita della prostituzione di tutte quelle persone che lo desiderino, utilizzando anche la legislazione vigente, quale il ricorso all'articolo 18 del testo unico sull'immigrazione, di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 la cui applicazione deve essere rafforzata ed estesa anche ai familiari di coloro che decidono di collaborare con gli organi competenti e per questo sono esposti a minaccia nel Paese di origine.

L'idea di rendere visibile l'attività della prostituzione nasce anche dall'attenta analisi delle trasformazioni connesse al fenomeno approfondendo la conoscenza della realtà delle varie prostituzioni che nel tempo si sono sviluppate. Sarebbe un errore, infatti, considerare statica una realtà che invece negli anni è divenuta mutevole e si è profondamente modificata: alla prostituzione femminile si è andata affiancando quella maschile e transessuale, che sono divenute realtà con una loro consistente presenza.

Anche la stessa prostituzione di strada non può essere standardizzata in modelli precostituiti, ma occorre riuscire a portare alla luce realtà soggettive assai diversificate. Essa, infatti, appare uniforme, quando al contrario non lo è, accumulando le persone trafficate e costrette a

prostituirsi a quelle consapevoli. Il risultato è che la prostituzione cosiddetta « trattata e sfruttata » risulta ancora più invisibile ed occulta, e dunque apparentemente indistinguibile e difficile da selezionare per poter colpire gli sfruttatori.

Il tentativo, con la presente proposta di legge, è quello di intervenire nei confronti della prostituzione di strada, affrontandola nella vastità della sua realtà apparentemente indifferenziata, cercando di determinare le dinamiche interne di selezione che, da una parte, facciano emergere i fenomeni di sfruttamento e di traffico, dall'altra riducano la prostituzione di strada. L'obiettivo infatti è quello di selezionare la prostituzione sfruttata e trafficata introducendo invece il pieno riconoscimento della prostituzione (sia essa di carattere femminile, maschile o transessuale) libera e consapevole, creando le migliori condizioni affinché questa possa svilupparsi in piena autonomia e riconoscimento, nel rispetto della legislazione vigente delle norme sanitarie e di ordine pubblico.

Lo strumento normativo dovrà favorire lo spostamento dalla strada in un'abitazione e stimolare la legalizzazione delle clandestine. Una sostanziale riduzione della prostituzione di strada consente di ritenere pensabile indurre a forme di « zonizzazione », ovviamente nelle realtà comunali ove questo sia possibile, concordata non solo con le associazioni che operano nel settore, ma anche con i cittadini presenti sul territorio.

Di qui la scelta di giungere, all'interno degli enti locali, a forme concordate di regolarizzazione dell'attività connesse alla prostituzione, tramite la istituzione di consulte, con le quali i comuni, unitamente alle associazioni delle prostitute, alle organizzazioni di volontariato — che da anni operano nel settore e la cui esperienza risulta al riguardo preziosa — ed ai comitati di cittadini — il cui diritto alla sicurezza ed alla quiete deve essere in ogni modo tutelato — stabiliscano forme e modi di esercizio della stessa, individuando i luoghi ove sia consentito il suo esercizio e i luoghi in cui questo debba essere espressamente vietato.

Allo stesso tempo anche le forme di esercizio dell'attività della prostituzione in luoghi chiusi dovranno essere vincolate alle normative comunali in materia sanitaria, urbanistica e di ordine pubblico. Un riconoscimento che si avvale dunque di forme concordate di regolamentazione che favoriscano la creazione di forme di cooperazione e di mutuo aiuto tra le prostitute stesse, alle quali si offrono strumenti di carattere normativo di tutela e salvaguardia della persona. Il riconoscimento dell'attività della prostituzione implicherà, naturalmente, anche la regolarizzazione dei proventi da essa derivanti, assimilati, dunque, pienamente ai redditi da lavoro autonomo.

La politica di riduzione del danno sanitario e sociale, che ha ispirato l'inter-

vento di questi ultimi anni, dovrà poi essere potenziata anche da progetti di carattere regionale, capaci non solo di intervenire direttamente sul territorio, ma anche di puntare alla formazione di personale specializzato in grado di ampliare le proprie capacità di azione e di attuare forme di prevenzione e di intervento diretto sul territorio.

La presente proposta di legge, in conclusione, vuole essere un contributo al dibattito che da tempo si è aperto sul fenomeno della prostituzione, al di fuori di sterili polemiche e comportamenti volti a criminalizzare l'attività di prostituzione, nel tentativo, come più volte detto, di scindere l'attività di sfruttamento dall'esercizio consapevole e libero dell'attività stessa.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Si definisce prostituzione l'attività attraverso la quale un soggetto mette a disposizione di terze persone il proprio corpo a fine di lucro per il compimento di atti sessuali.

2. L'esercizio della prostituzione è libero e viene esercitato con le modalità stabilite dalla presente legge e dalla legge 20 febbraio 1958, n. 75, come da ultimo modificata dalla presente legge.

ART. 2.

1. L'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, è sostituito dal seguente:

« ART. 3. — 1. È punito con la reclusione da tre a otto anni e con la sanzione amministrativa da 20.000 euro fino a 100.000 euro:

a) chiunque gestisce, dirige, amministra o controlla l'esercizio della prostituzione altrui ovvero partecipa alla gestione, direzione, amministrazione o controllo dell'esercizio dell'attività medesima;

b) chiunque, con violenza o minaccia o con abuso di autorità, induce taluno alla prostituzione o induce chi esercita la prostituzione a farlo partecipe del profitto della propria attività;

c) chiunque, anche senza violenza o minaccia, induce una persona alla prostituzione, o impedisce che desista dal prostituirsi, ovvero trae profitto dall'attività di prostituzione di una persona in stato di tossicodipendenza o in condizioni di *handicap* psichico.

2. La pena è aumentata se i fatti di cui al comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*, sono commessi ai danni di minore di anni diciotto.

3. La pena è aumentata fino alla metà se i fatti previsti dal comma 1, lettere *a)* e *c)*, e dal comma 2, sono commessi con violenza e minaccia.

4. È punito con la reclusione da otto a venti anni chiunque mediante violenza, minaccia, inganno o abuso di autorità costringe o induce una o più persone a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato, o a trasferirsi all'interno dello stesso, al fine di sottoporle a sfruttamento di prestazioni sessuali.

5. La pena è aumentata se i fatti previsti dal comma 4 sono commessi ai danni di minore di anni diciotto.

6. Non costituisce reato ai sensi del comma 1, lettere *a)* e *b)* l'ospitalità senza fini di lucro da parte di persona dedita alla prostituzione, di una o più persone che esercitano la medesima attività, seppure vi sia condivisione di beni e servizi ».

ART. 3.

1. Al primo comma dell'articolo 4 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, i numeri 1), 2) e 6) sono soppressi.

ART. 4.

1. L'articolo 5 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« ART. 5. — 1. Non può procedersi all'applicazione delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, per il fatto che una persona eserciti la prostituzione. I provvedimenti adottati per tale motivo sono revocati e perdono comunque ogni efficacia.

2. Non può parimenti procedersi al fermo, all'accompagnamento in un ufficio

di pubblica sicurezza od altra forma di limitazione della libertà personale per il fatto che taluno eserciti la prostituzione.

3. Non possono in ogni caso essere disposti controlli sanitari obbligatori nei confronti delle persone che esercitano la prostituzione ».

ART. 5.

1. I comuni, nell'ambito della loro attività di programmazione, sentite le organizzazioni di volontariato sociale, le associazioni rappresentative delle persone che esercitano la prostituzione ed i comitati di cittadini, ove istituiti, stabiliscono le modalità ed i criteri per l'esercizio nell'ambito del proprio territorio dell'attività di prostituzione, legalmente riconosciuta ai sensi della presente legge e delle disposizioni di cui alla legge 20 febbraio 1958, n. 75, come da ultimo modificata dalla presente legge.

2. Al fine di cui al comma 1, i comuni individuano, in particolare, i luoghi pubblici idonei nei quali consentire l'esercizio dell'attività di prostituzione, concordando modalità di utilizzo ed orari degli stessi.

3. Con le stesse modalità di cui al comma 1 possono essere individuati, altresì, luoghi pubblici nei quali l'esercizio dell'attività di prostituzione sia espressamente vietato.

4. I comuni stabiliscono modalità e criteri in base ai quali l'attività di prostituzione, esercitata legalmente ai sensi della presente legge e delle disposizioni di cui alla legge 20 febbraio 1958, n. 75, come da ultimo modificata dalla presente legge, può essere svolta in edifici ad uso privato, tenuto conto dei vincoli in materia urbanistica, della salute e dell'ordine pubblico.

ART. 6.

1. I proventi derivanti dall'attività di prostituzione, legalmente esercitata ai sensi della presente legge e delle disposizioni di cui alla legge 20 febbraio 1958, n. 75, come da ultimo modificata dalla

presente legge, costituiscono reddito da lavoro autonomo ai sensi dell'articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

ART. 7.

1. I comuni prevedono l'istituzione di una consulta, anche avvalendosi della collaborazione delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni operanti nel settore, al fine di monitorare l'attuazione della presente legge, individuare i luoghi pubblici idonei all'esercizio dell'attività di prostituzione, promuovere progetti volti alla riduzione del danno sociale e sanitario derivante da tale attività, anche tramite presidi socio-sanitari da istituire nei luoghi individuati quali idonei all'esercizio dell'attività di prostituzione.

ART. 8.

1. È consentito il ricongiungimento per i familiari, di cui al comma 1 dell'articolo 29 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, delle persone straniere che godono dei benefici di cui all'articolo 18 del medesimo testo unico, per effetto del tentativo di sottrarsi a condizioni di violenza e di sfruttamento o per le dichiarazioni rese nel corso di indagini preliminari, e per tali motivi sottoposti a minacce nel Paese di origine.

ART. 9.

1. Le regioni, in collaborazione con gli enti locali ed avvalendosi delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni che operano nel settore, promuovono progetti volti a favorire le persone che manifestano la volontà di cessare l'attività di prostituzione, anche usufruendo delle attività

di assistenza e di protezione sociale previste dall'articolo 18 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e promuovono altresì progetti di reinserimento sociale delle medesime persone.

2. Le regioni, con le medesime modalità di cui al comma 1, promuovono la programmazione di corsi idonei alla formazione di personale in grado di operare e di intervenire sul territorio tramite la realizzazione di interventi volti al sostegno ed alla riduzione del danno sociale e sanitario derivante dall'esercizio dell'attività di prostituzione.

3. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, emanato di concerto con i Ministri per le pari opportunità e dell'economia e delle finanze, determina la quota annuale da riservare al finanziamento degli interventi di cui ai commi 1 e 2.

